

XVIII legislatura

**RIFORMA
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

**L'A.S. N. 1932 A FRONTE
CON LE DISPOSIZIONI
MODIFICATE**

novembre 2020
n. 320



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1932: UNA SINTESI	5
A.S. N. 1932 A FRONTE CON LE DISPOSIZIONI MODIFICATE	11
Articolo 2 (<i>Modifiche al capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di principi generali dell'attività amministrativa</i>)	13
Articolo 3 (<i>Modifiche al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di responsabile del procedimento</i>)	25
Articolo 4 (<i>Modifiche al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo</i>).....	33
Articolo 5 (<i>Modifiche al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di semplificazione dell'azione amministrativa</i>)	35
Articolo 6 (<i>Modifiche al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia segnalazione certificata di inizio attività - SCIA e di silenzio assenso</i>)	51
Articolo 11 (<i>Modifiche all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, in materia di funzioni del responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni</i>)	55
Articolo 12 (<i>Modifiche all'articolo 101 del codice dei contratti pubblici</i>)	61
Articolo 13 (<i>Modifiche all'articolo 101 del codice dei contratti pubblici</i>)	63

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1932: UNA SINTESI

Giunge all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato il disegno di legge **A.S. n. 1932**, recante "Disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo".

A trent'anni dalla legge n. 241 del 1990 la quale ha posto una organica disciplina del procedimento amministrativo, l'A.S. n. 1932 si prefigge la rivisitazione di alcuni salienti snodi organizzativi, riguardanti:

- l'accesso al lavoro dipendente pubblico nonché la sua formazione permanente;
- l'attività amministrativa e la disciplina del procedimento, con specifica attenzione altresì al procedimento relativo ad appalti pubblici;
- la *performance* (non già solo del singolo dipendente bensì) della singola amministrazione pubblica nel suo complesso, ove la sua incapacità di adempiere alla programmazione amministrativa può configurare fin un "dissesto organizzativo".

Per quanto concerne l'**accesso al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni**, il disegno di legge mira (con il suo **articolo 1**) ad una semplificazione delle procedure di selezione - con l'ausilio di sistemi automatizzati "diretti anche a realizzare forme di preselezione"- nonché ad un "accesso graduato" nelle pubbliche amministrazioni.

Enumera un novero di "titoli preferenziali" per tale accesso, tra i quali il pregresso svolgimento delle attività sulla base di "incarichi individuali a tempo determinato", di durata annuale non rinnovabili, conferibili dalle amministrazioni (previa selezione per titoli e colloquio orale).

Quanto alla prova concorsuale, è prevista dipanarsi secondo una fase conoscitivo-attitudinale - svolta attraverso *test* o questionari e un successivo colloquio - e, per i candidati risultati idonei, una successiva fase di verifica delle competenze tecnico-specialistiche (a cura di una commissione esaminatrice nominata per la specifica procedura).

Riguardo all'**attività amministrativa** ed ai **tempi di conclusione del procedimento**, il disegno di legge pone una serie di modificazioni della legge n. 241 del 1990.

Con l'**articolo 2** afferma, di questa, l'applicazione anche alle società a capitale pubblico (o prevalentemente tale) per l'esercizio delle "funzioni amministrative", e per converso che la pubblica amministrazione agisca (nell'adozione di atti di natura non autoritativa) secondo le norme di diritto privato (salvo che la legge disponga diversamente).

Ancora, punta a valorizzare il principio di oralità e quello di immediatezza.

Per quest'ultimo riguardo, abbrevia l'insieme di termini posti dall'articolo 2 della legge n. 241: per la conclusione del procedimento per così dire 'ordinario' (quindici giorni anziché trenta); per la conclusione del procedimento più complesso, individuato a tal fine con d.P.C.m. (sessanta giorni anziché novanta); per la conclusione del procedimento particolarmente complesso (centoventi giorni anziché centottanta); per la sospensione dei procedimenti a fini di supplementare istruttoria onde acquisire informazioni e certificazioni (venti giorni anziché trenta).

Una 'accentuazione' della funzione svolta dal **responsabile del procedimento** è perseguita dall'**articolo 3**, tanto che l'istruttoria da lui condotta (con un'attività che deve risultare 'tracciabile') pone all'organo (se altro) competente per l'adozione del provvedimento, un obbligo di motivazione, in caso di discostamento dalle indicazioni di quella istruttoria.

Il responsabile del procedimento è configurato, in breve, come una sorta di 'guardiano' del rispetto dei termini di conclusione del procedimento. E ne è disciplinata con maggior dettaglio l'eventuale condizione di conflitto di interessi.

Ancora, si dispone circa l'obbligo di **comunicazione di avvio del procedimento**, rendendolo più stringente (**articolo 4**).

E si dispone (all'**articolo 5**) circa le **conferenze di servizi**, in particolare la conferenza semplificata (per la quale viene valorizzato il profilo della sincronia; è prescritta la partecipazione di un soggetto abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante l'ente o amministrazione invitata da lui rappresentata; è ammesso l'invito degli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto) e la conferenza simultanea.

Ancora una volta sono previsti termini più brevi rispetto alla disciplina vigente. Così ad esempio, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in sessanta giorni - anziché novanta.

Del pari abbreviati risultano i termini di opposizione, per le amministrazioni dissenzienti, avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

In materia di **segnalazione certificata di inizio attività**, si prescrive alle amministrazioni la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale dei moduli unificati e standardizzati che definiscano, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.

Così l'**articolo 6** del disegno di legge, il quale altresì abbrevia il **termine** perché le amministrazioni chiamate a vagliare la domanda nei procedimenti ad istanza di parte e a rilasciare il provvedimento, possano indire una conferenza di servizi (il termine diviene di venti giorni, anziché trenta - si intende, dalla presentazione dell'istanza di parte).

La **formazione continua** del personale dipendente della pubblica amministrazione è oggetto di specifiche disposizioni.

La formazione continua è definita dall'**articolo 7** come "obbligatoria, permanente e strutturale". Si articola nell'aggiornamento professionale e nella formazione permanente.

Ciascuna amministrazione è tenuta definire un **progetto triennale** di aggiornamento e qualificazione professionale del proprio personale. Per quest'ultimo, la valutazione delle attività formative svolte e riconosciute entra a far parte del fascicolo personale e costituisce elemento essenziale per l'attribuzione degli incarichi.

È altresì prevista l'istituzione di una **Commissione nazionale per la formazione continua dei dipendenti pubblici** - della quale l'**articolo 8** disciplina composizione, durata (quinquennale) e funzioni - con il compito di definire un Piano per la formazione continua dei dipendenti pubblici.

È inoltre istituito un **Fondo** per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici.

Attenzione è dedicata alla materia degli appalti pubblici, con riguardo particolare al **responsabile unico del procedimento**, che è figura prevista dall'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), secondo il quale le stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o concessione, lo individuano per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. L'individuazione è per ogni singola procedura di affidamento, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi *degli acquisti e dei lavori pubblici* (ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione). Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno degli acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni del responsabile unico.

Ebbene, si viene a prevedere - dall'**articolo 9** - un "accesso straordinario al ruolo" di responsabile unico del procedimento. A tal fine ciascuna amministrazione, in fase di approvazione del bilancio, procede alla quantificazione del numero di responsabili unici del procedimento per un triennio, con l'indicazione dei correlativi progetti; indi procede a pubblicare sul sito *internet* un avviso di selezione pubblica (entro il 31 dicembre di ciascun anno), onde predisporre una graduatoria di soggetti aventi la professionalità e le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale richieste, coerentemente con i progetti individuati. La selezione degli idonei avviene per titoli e colloquio. La graduatoria (pubblicata entro il 31 gennaio di ciascun anno) può essere utilizzata per le "assunzioni straordinarie" di responsabili unici del procedimento a tempo determinato nel corso dell'intero anno solare (fino all'approvazione della nuova graduatoria).

E si dispone che per ogni procedura di affidamento di appalto o concessione, i soggetti iscritti nella graduatoria presentino all'amministrazione richiedente un **progetto di procedura**. Esso - prevede l'**articolo 10** - fornisce indicazioni commisurate alla complessità del progetto, in ordine alla verifica e all'esatta descrizione della fattibilità, nonché delle eventuali alternative progettuali e dei capitolati prestazionali, o dei documenti analoghi per servizi e forniture. E contiene la "esatta procedura" che il responsabile unico del procedimento si impegna ad osservare, incluso un crono-programma dettagliato con precisa scansione della tempistica.

Nel progetto di procedura affluisce una molteplicità di elementi: dalle esigenze da soddisfare attraverso la realizzazione dell'intervento, al piano delle risorse necessarie o dei costi; dal programma dei tempi di realizzazione del progetto ai requisiti di qualità nello sviluppo del progetto (e i modi per monitorarla e verificarla); dal piano degli approvvigionamenti necessari, al piano della comunicazione (per gestire la comunicazione all'interno e all'esterno del progetto); la valutazione costi-benefici; le modalità procedurali di eventuali modifiche e varianti da approvare nel corso dello sviluppo del progetto; una 'riflessione' sull'esperienza di analoghi precedenti progetti realizzati, onde sopesarne i fattori positivi e negativi; le stime relative all'evoluzione del costo del denaro, per progetti che si proiettino lungo un arco temporale prolungato.

L'**articolo 11** ancora dispone circa il responsabile unico del procedimento, novellando l'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici sì da evidenziare la sua funzione di cura del **rispetto dei termini perentori** di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, nei termini fissati nel crono-programma (analogamente).

novella è introdotta dall'**articolo 12**, lì con riferimento alla esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture).

È demandata all'**Autorità nazionale anticorruzione** la determinazione di più puntuale linee guida, circa l'attività del responsabile unico del procedimento (il quale può essere coadiuvato da struttura operativa istituita dalla stazione appaltante) preposta al rispetto dei termini perentori del crono-programma.

Per questa attribuzione dell'ANAC, cfr. anche gli **articoli 12 e 13** del disegno di legge.

Ancora in materia di rispetto della tempistica, l'**articolo 14** dispone circa le **sanzioni** - e tutela degli interessati - sia quanto a **risarcimento del danno ingiusto** cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa dei termini di avvio e di conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici, sia quanto ad un **indennizzo per il mero ritardo**, in caso di inosservanza dei termini di avvio e di conclusione del procedimento a istanza di parte per il quale sussista l'obbligo di pronunziarsi in capo al responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

In caso di reiterazione della condotta da parte del responsabile unico del procedimento, è prevista l'applicazione della sanzione dettata dal codice penale per la **omissione non motivata di atti richiesti (articolo 328, secondo comma)**: reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro).

Infine un novero di disposizioni ha riguardo alla **programmazione amministrativa**, volta a realizzare un'ottimale organizzazione, produttività, qualità dei servizi resi.

Per tale riguardo, è prescritto - dall'**articolo 15** - alle amministrazioni pubbliche la predisposizione annuale di un **documento di programmazione amministrativa**, su cui è condotta (da parte del Dipartimento della funzione pubblica) una misurazione e valutazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche, anche allo scopo di individuare e condividere buone pratiche.

Per il personale dirigenziale, l'inadeguata applicazione delle disposizioni in materia di programmazione organizzativa e valutazione della *performance* comporta il divieto della corresponsione della retribuzione di risultato.

Per la singola amministrazione invece, l'incapacità di conseguire i risultati, ravvisata con una valutazione negativa per insufficienza della *performance* e per inadeguata attività programmatore, ha effetti penalizzanti di altro genere, su cui si sofferma l'**articolo 16**. Se conseguita per due anni

conseguiti, siffatta negativa valutazione porta alla dichiarazione di **dissesto organizzativo**.

E lo stato di dissesto organizzativo comporta per l'amministrazione interessata la sospensione delle facoltà assunzionali, il divieto di conferimento di incarichi individuali ad esperti, il divieto di erogare le componenti del trattamento accessorio connesse alla valutazione della *performance* individuale.

Specifiche disposizioni sono dettate dall'**articolo 17** per il dissesto organizzativo se si tratti di **ente locale**.

Ed in tal caso, l'**articolo 18** disciplina la composizione e attribuzioni dell'**organo straordinario per la riorganizzazione amministrativa** dell'ente locale.

Chiude il disegno di legge la previsione - recata dall'**articolo 19** - che le disposizioni del presente corpo normativo costituiscano **principi fondamentali** ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Le regioni a statuto ordinario vi si attengono tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

I principi desumibili da esso costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Poiché alcune disposizioni del disegno di legge sono congegnate come novelle alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento o al decreto legislativo n. 50 del 2016 recante il Codice dei contratti pubblici, pare opportuno fornire un testo a fronte, tra le disposizioni quali vigenti e quali risulterebbero a seguito delle modificazioni.

**A.S. N. 1932 A FRONTE
CON LE DISPOSIZIONI MODIFICATE**

Articolo 2

(Modifiche al capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di principi generali dell'attività amministrativa)

Legge 7 agosto 1990, n. 241	
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 1 <i>Principi generali dell'attività amministrativa</i>	Articolo 1 <i>Principi generali dell'attività amministrativa</i>
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.	1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza , di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi della normativa dell'Unione europea . Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme	2. Identico.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.	
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.	<i>V. infra art. 2, comma 1, del testo modificato</i>
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.	3. Il procedimento amministrativo è regolato anche dai principi di oralità e immediatezza, secondo modalità che assicurino la celerità e la certezza dei tempi della decisione. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
	<i>Per il comma 4, v. infra in corrispondenza dell'art. 3-bis del testo vigente</i>
2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.	5. Identico.
Articolo 2 <i>Conclusione del procedimento</i>	Articolo 2 <i>Certezza dei tempi di conclusione del procedimento</i>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>V. supra art. 1, comma 1-ter, del testo modificato</i>	<p>1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza, di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.</p>
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il	

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.	
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.	2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 6 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di quindici giorni .
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' <i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.	3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione , sono individuati i termini non superiori a sessanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a sessanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.</p>	<p>4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a sessanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e per l'innovazione <i>tecnologica</i> e la digitalizzazione e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centoventi giorni.</p>
<p>4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito <i>internet</i> istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui</p>	<p>5. Identico.</p>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.	
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.	6. <i>Identico.</i>
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.	7. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili	8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell' <i>articolo 14</i> , comma 2.	presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell' <i>articolo 14</i> , comma 2. Il termine di conclusione del procedimento può altresì essere sospeso dall'amministrazione precedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'<i>articolo 10</i>, comma 1, lettera <i>b-bis</i>).
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al <i>decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104</i> . Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.	9. Identico.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all' <i>articolo 14-ter</i> , comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all' <i>articolo 19</i> , commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la	10. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, il tempo effettivamente impiegato per la sua emanazione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo. [segue]

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nones, ove ne ricorrono i presupposti e le condizioni.	
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della <i>performance</i> individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.	<p>[segue comma 10]</p> <p>La mancata o la tardiva emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui al comma 14 costituiscono parametri di valutazione della <i>performance</i> delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.</p>
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello	<p>11. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per</p>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella <i>homepage</i>, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.</p>	<p>ciascun procedimento, nel sito <i>internet</i> istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella pagina iniziale del sito medesimo, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 12. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.</p>
<p>9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.</p>	<p>12. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 8, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 11 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.</p>
<p>9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative</p>	<p>13. Il responsabile individuato ai sensi del comma 11, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i</p>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9- <i>quinquies</i> . Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.	<i>v. supra comma 10, secondo periodo</i>
Articolo 2-bis <i>Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento</i>	<i>Articolo abrogato</i> <i>(in quanto trasposto)</i>
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha	<i>[segue articolo 2]</i> 14. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 , sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Fatto salvo quanto previsto dal precedente periodo e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.	diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla di entrata in vigore della presente disposizione. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
Articolo 3-bis <i>Uso della telematica</i>	<i>Articolo abrogato</i> <i>(in quanto trasposto)</i>
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.	Articolo 1 4. Identico.

Articolo 3

(Modifiche al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di responsabile del procedimento)

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 5 <i>Responsabile del procedimento</i>	Articolo 5 <i>Responsabile del procedimento</i>
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.	1. Quando l'unità organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 4 è responsabile sia dell'istruttoria sia dell'adozione del provvedimento finale, il dirigente della medesima unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto all'unità organizzativa.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.	2. Quando la responsabilità dell'istruttoria è assegnata ai sensi dell'articolo 4 ad un'unità organizzativa diversa da quella responsabile per l'adozione del provvedimento finale, il dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed esercita i compiti di cui all'articolo 6

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	direttamente ovvero avvalendosi del personale addetto all'unità.
3. L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.	3. L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del soggetto che cura l'istruttoria sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
	4. Restano fermi i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.
	5. Il responsabile del procedimento deve essere in possesso della necessaria professionalità, in relazione agli atti di competenza e alle materie trattate dall'unità organizzativa.
	6. (...) <i>Per il comma 6, v. infra, in corrispondenza con l'art. 6-bis del testo vigente</i>
Articolo 6 <i>Compiti del responsabile del procedimento</i>	Articolo 6 <i>Compiti del responsabile del procedimento e adozione del provvedimento finale</i>
1. Il responsabile del procedimento:	1. <i>Identico:</i>
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;	<i>a) identica;</i>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;	<i>b) identica;</i>
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;	<i>c) identica;</i>
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;	<i>d) identica;</i>
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.	<i>e) identica;</i>
	2. Allo scopo di assicurare la trasparenza della fase istruttoria deve essere garantita la tracciabilità dell'attività svolta dal responsabile del procedimento

Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	attraverso un adeguato supporto documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilità.
	3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono determinate le modalità in ordine alla tenuta e alla conservazione del fascicolo istruttorio, favorendo prioritariamente l'utilizzo di supporti digitali.
	4. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.
	5. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Nei casi di cui al comma 4 il dirigente, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, e comunque almeno sette giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 2, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari e di una relazione istruttoria all'unità responsabile

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	per l'adozione del provvedimento finale
	<p>6. Le amministrazioni assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge e l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa statale. Il mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto previsto dalla legge, se non sussistono giustificati motivi connessi all'impossibilità oggettiva della sua emanazione, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e deve essere in ogni caso valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili.</p>
	<p>7. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.</p>
	<p>8. Il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il</p>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.
Articolo 6-bis <i>Conflitto di interesse</i>	<i>Articolo abrogato</i> <i>(in quanto trasposto)</i>
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>6. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di loro parenti o affini entro il quarto grado, dei coniugi o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui essi, o i coniugi, abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori, gerenti o dirigenti.</p>

Legge 7 agosto 1990, n. 241	
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente generale del dipartimento presso cui il dirigente presta servizio ovvero il dirigente preposto all'unità al quale il funzionario è addetto.

Articolo 4

(Modifiche al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo)

Legge 7 agosto 1990, n. 241	
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 7 <i>Comunicazione di avvio del procedimento</i>	Articolo 7 <i>Comunicazione di avvio del procedimento</i>
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.	<p>1. L'amministrazione comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e ai soggetti che devono intervenirvi per legge o per regolamento. Qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.</p> <p>2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano l'immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.</p>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.</p>	<p>3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.</p>
<p>Articolo 10 <i>Diritti dei partecipanti al procedimento</i></p>	<p>Articolo 10 <i>Diritti dei partecipanti al procedimento</i></p>
<p>1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:</p>	<p>1. <i>Identico</i>:</p>
<p>a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>
<p>b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>
	<p><i>b-bis) all'audizione personale, della quale è redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio; l'amministrazione ha l'obbligo di valutare i risultati dell'audizione in sede di decisione</i></p>

Articolo 5

(Modifiche al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di semplificazione dell'azione amministrativa)

Legge 7 agosto 1990, n. 241	
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 14 <i>Conferenze di servizi</i>	Articolo 14 <i>Conferenze di servizi</i>
1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione precedente.	1. <i>Identico.</i>
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque	2. <i>Identico.</i>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.</p>	
<p>3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni</p>	<i>Abrogato</i>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.</p>	
(...)	(...)
Articolo 14-bis <i>Conferenza semplificata</i>	Articolo 14-bis <i>Conferenza semplificata</i>
1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge	1. Ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, la

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7 . Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	conferenza di servizi si svolge in forma semplificata telematica e in modalità sincrona con partecipazione simultanea dei rappresentanti delle amministrazioni competenti , salvi i casi di cui al comma 7 . Le comunicazioni dei documenti avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:	2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro tre giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
<i>a)</i> l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;	<i>a) identica;</i>
<i>b)</i> il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già	<i>b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già</i>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;	in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;	
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.	c) la data della prima riunione telematica in modalità sincrona dei rappresentanti delle amministrazioni competenti, nonché le credenziali per l'accesso telematico alla riunione, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla	3. I lavori della conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 2, lettera

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.	c). Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in sessanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.	4. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
	5. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione precedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-<i>quater</i>, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione precedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione precedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione</p>	<p>eventualmente dedotto in conferenza.</p> <p>6. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 3, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-<i>quater</i>, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 4 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.</p>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.	
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.	
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.	7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente a indire una conferenza in forma simultanea con partecipazione contestuale in presenza , ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea con partecipazione contestuale in presenza , su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni
Articolo 14-ter <i>Conferenze simultanea</i>	Articolo 14-ter <i>Conferenze simultanea</i>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.</p>	<p>1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea con partecipazione contestuale in presenza si svolge nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.</p>
<p>2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.</p>	<p>2. I lavori della conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in sessanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14-quater</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Decisione della conferenza di servizi</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14-quater</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Decisione della conferenza di servizi</i></p>
<p>1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-<i>nonies</i>. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-<i>quinquies</i>.</p>	<p>2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-<i>quinquies</i> e 21-<i>nonies</i>, purché abbiano partecipato, per il tramite del rappresentante di cui al comma 4 dell'articolo 14-bis e di cui al comma 3 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi</p>
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 14-<i>quinquies</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Rimedi per le amministrazioni dissidenti</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14-<i>quinquies</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Rimedi per le amministrazioni dissidenti</i></p>
<p>1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le</p>	<p>1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro sette giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei</p>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.	lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.	2. <i>Identico.</i>
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.	3. <i>Identico.</i>
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.	4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al decimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province	5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.	autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi dieci giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione precedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione	6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione precedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre dieci giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.	degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
(...)	(...)
Articolo 16 <i>Attività consultiva</i>	Articolo 16 <i>Attività consultiva</i>
<p>1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. (80)</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri</p>	1 - 6-bis. <i>Identici.</i>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.</p> <p>4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.</p> <p>5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.</p> <p>6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.</p> <p>6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.</p>	
	<p>6-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni dello stesso.</p>
	<p>6-quater. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo</p>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e assume altresì rilevanza agli effetti di cui all'articolo 2, comma 10, terzo e quarto periodo.
Articolo 17 <i>Valutazioni tecniche</i>	Articolo 17 <i>Valutazioni tecniche</i>
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.	1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.	2. <i>Identico.</i>

Legge 7 agosto 1990, n. 241	
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione precedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16	3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo o ente adito abbia rappresentato all'amministrazione precedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, delle documentazioni e degli elementi richiesti.

Articolo 6

(Modifiche al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia segnalazione certificata di inizio attività - SCIA e di silenzio assenso)

Legge 7 agosto 1990, n. 241	
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 19 <i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i>	Articolo 19 <i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i>
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le	1. <i>Identico.</i>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere</p>	

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.	
	1-bis. Le amministrazioni pubblicano nel proprio sito <i>internet</i> istituzionale i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito costituiscono illecito disciplinare.
(...)	(...)
Articolo 20 <i>Silenzio assenso</i>	Articolo 20 <i>Silenzio assenso</i>
1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente.	1. <i>Identico.</i>

<p style="text-align: center;">Legge 7 agosto 1990, n. 241</p> <p style="text-align: center;"><i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.	
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.	2. L'amministrazione competente può indire, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, in materia di funzioni del responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 31 <i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i>	Articolo 31 <i>Segnalazione certificata di inizio attività - Scia</i>
<p>1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.</p>	
<p>2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.</p>	<p>3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, nonché i compiti relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione di ciascuna delle predette procedure.</p>

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:	4. <i>Identico:</i>
<i>a)</i> formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;	<i>a) identica;</i>
<i>b)</i> cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;	<i>c) identica;</i>
	<i>c-bis) cura e accerta il rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice nei termini prefissati dallo stesso RUP nel cronoprogramma;</i>
<i>d)</i> segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;	<i>d) identica;</i>

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>e)</i> accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;	<i>e) identica;</i>
<i>f)</i> fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;	<i>g) identica;</i>
<i>h)</i> propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;	<i>h) identica;</i>
<i>i)</i> verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.	<i>i) identica.</i>
(...)	(...)
5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle	<i>5. Identico.</i>

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.	
	5-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, nonché i criteri e le modalità per la definizione da parte del RUP dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure.
(...)	(...)
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti	9. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.</p>	
	<p>9-bis. La stazione appaltante, allo scopo di garantire il rispetto dei termini perentori fissati per l'avvio e la conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura operativa a supporto del RUP. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per il personale della struttura operativa a supporto del RUP e per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nelle procedure, al fine di accelerare e rendere certi i termini perentori di conclusione delle stesse.</p>

Articolo 12
(Modifiche all'articolo 101 del codice dei contratti pubblici)

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 101 <i>Soggetti delle stazioni appaltanti</i>	Articolo 101 <i>Soggetti delle stazioni appaltanti</i>
<p>1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.</p>	<p>1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla il rispetto dei tempi di avvio e di conclusione relativi all'esecuzione dei contratti medesimi e i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo e del verificatore della conformità, impartisce disposizioni di servizio e accerta il corretto ed effettivo rispetto delle tempistiche e il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate</p>
	<p>1-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione relativi alla definizione e al rispetto delle tempistiche di avvio e</p>

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	conclusione delle procedure di esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture.
(...)	(...)

Articolo 13

(Modifica all'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, in materia di attribuzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 213 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>	Articolo 213 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.	1. <i>Identico.</i>
(...)	
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:	
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;	
b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei	

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 213 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>	Articolo 213 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;	
	<i>b-bis) vigila affinché sia garantito il rispetto dei termini di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice;</i>
<i>c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) predisponde e invia al Governo e al Parlamento la relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;</i>	<i>e) identica;</i>

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 213 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>	Articolo 213 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
<i>f)</i> vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del presente codice;	<i>g) identica;</i>
<i>h)</i> per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;	<i>h) identica;</i>
<i>h-bis)</i> al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle	<i>h-bis) identica.</i>

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 213 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>	Articolo 213 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.	